



# **UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia e Casalecchio di Reno

**PROCEDURA TRAMITE RDO SUL MERER DI INTERCENT-ER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA ED ENTI AFFERENTI - BIENNIO 2023 - 2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 1**

**CIG 9407433B4A**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

### **PREMESSA**

L'Unione dei Comuni Valli Reno Lavino e Samoggia è composta da 5 Comuni: Casalecchio di Reno, Monte S. Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa; tutti i Comuni dell'Unione hanno costituito ASC Insieme, l'azienda dell'Unione che gestisce i servizi alla persona.

I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa partecipano alla società in house per l'esercizio di Servizi Pubblici Locali denominata Adopera Srl

Le sedi in cui operano i Comuni, l'Unione e l'ASC (di seguito "Enti") sono complessivamente 35 (comprensivi di asili nido e centri diurni).

Le sedi istituzionali sono invece 6: 5 sedi Comuni più 1 sede di Asc (la sede dell'Unione coincide con la sede del Comune di Casalecchio di Reno)

Il numero dei dipendenti totale è di circa 750.

### **Art. 1 OGGETTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO**

#### **1.1 - Oggetto**

I servizi oggetto dell'affidamento saranno quelli finalizzati a far sì che gli Enti sopra elencati siano, nella gestione delle rispettive attività, conformi a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (GDPR).

In particolare, previa verifica del percorso già intrapreso dagli Enti nel periodo giugno 2018 -

dicembre 2022, l'aggiudicatario dovrà:

- effettuare un assessment che "fotografi" la situazione di ciascun Ente rispetto agli adempimenti previsti dal GDPR evidenziando punti di forza e aree di miglioramento;
- sulla base degli esiti dell'assessment, proporre un programma biennale di attività per colmare eventuali lacune e aggiornare il sistema di gestione in modo che sia pienamente conforme a quanto previsto dal GDPR

Oltre alle attività generali sopra elencate, sono in capo al DPO nominato le seguenti attività ordinarie che si riassumono genericamente in queste aree:

- 1) Assistere il titolare del trattamento e i dirigenti/responsabili per il corretto adempimento degli obblighi previsti e relativa vigilanza, incluso l'aggiornamento della modulistica adottata e la formulazione di pareri;
- 2) Fornire pareri inerenti valutazioni di impatto sulla protezione dei dati per specifici casi;
- 3) Fungere da punto di raccordo tra gli Enti e i portatori di interesse alla tutela dei dati secondo le norme del regolamento e riscontrare le relative richieste;
- 4) Fungere da punto di contatto con l'Autorità Garante della protezione dei dati personali e gestirne le richieste verificando il puntuale adempimento delle stesse da parte degli Enti;
- 5) Monitorare e supportare gli enti nella gestione di eventuali violazioni (data breach);
- 6) Svolgere attività formativa sia generica che specifica e di aggiornamento sulla base del programma che emergerà a seguito dell'assessment.

## 1.2 - Modalità di erogazione del servizio

La proposta di erogazione del servizio è a carico dell'operatore economico. Sulla proposta verrà fatta una valutazione secondo i criteri indicati nella lettera di invito alla presente procedura. Il servizio proposto dovrà perseguire i presenti obiettivi:

- a) Consapevolezza da parte degli Enti e dei relativi servizi degli adempimenti in tema di GDPR;
- b) Verifica della modulistica attualmente usata e proposta eventuale revisione in caso di necessità;
- c) Attivazione di un percorso di Assessment finalizzato alla verifica della situazione di ciascun Ente rispetto agli adempimenti previsti dal GDPR evidenziando, anche con prospetti riassuntivi (es tabelle di check) punti di forza e aree di miglioramento. La descrizione del servizio di Assessment dovrà evidenziare i seguenti aspetti:
  - 1) Strumento di assessment utilizzato e modalità di somministrazione (in presenza, su piattaforma, self assessment, tempo di somministrazione, modalità di restituzione degli esiti, etc.).
  - 2) Set di competenze oggetto di valutazione.
  - 3) Scala di misurazione del livello di possesso della competenza.
- d) Conseguente predisposizione di un programma biennale di attività per colmare eventuali lacune e aggiornare il sistema di gestione del trattamento dei dati personali in modo che sia pienamente conforme a quanto previsto dal GDPR, definendo una scala di priorità.

#### e) Redazione di un Piano formativo

La redazione del Piano formativo dovrà riportare le proposte di percorso formativo per gli Enti beneficiari dei servizi, che evidenzia:

- il quadro delle proposte formative generiche ed eventualmente specifiche per determinati servizi/settori;
- le modalità di realizzazione delle attività formative;
- i materiali eventualmente messi a disposizione degli Enti anche per utilizzi futuri;

f) Affiancamento degli enti nella eventuale gestione di violazioni di dati (data breach) con individuazione delle azioni anche fungendo da punto di contatto con l'Autorità Garante della protezione dei dati personali per gestirne le richieste verificando il puntuale adempimento delle stesse da parte degli Enti

### **Art. 2 GRUPPO DI LAVORO E PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI**

Il gruppo di lavoro oggetto di valutazione al punto 5 della tabella dei criteri di valutazione a pag. 11 della lettera di invito, dovrà essere adeguato al tipo di servizio da erogare e alla realtà dell'Unione, evidenziando in modo chiaro i ruoli ricoperti da ciascun partecipante al gruppo di lavoro, al fine di garantire un servizio efficiente

I curriculum da presentare sono esclusivamente quelli delle persone facenti parte del gruppo di lavoro e saranno valutati, ai sensi del punto 7 della tabella dei criteri di valutazione a pag. 11 della lettera di invito, esclusivamente gli aspetti facenti specifico riferimento alla tipologia di servizio da erogare

### **Art. 3. PROPRIETA' DEL MATERIALE PRODOTTO**

Tutto il materiale predisposto dal fornitore a fini formativi o di assessment resta nella piena disponibilità degli Enti, che lo potranno utilizzare se lo riterranno opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario.

Eventuali sessioni formative da remoto potranno essere registrate per un eventuale riuso delle medesime.

### **Art. 4. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'esecuzione delle prestazioni sarà determinata indicativamente sulla base del cronoprogramma proposto in sede di offerta.

Il calendario di dettaglio delle attività sarà concordato tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario.

### **Art. 6. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2024 (24 mesi), salvo la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

L'Unione si riserva di procedere all'esecuzione della prestazione in via anticipata, nelle more

della stipulazione del contratto come previsto dall'art. 32 commi 8 e 13.

#### **Art. 7. IMPORTO BASE DELL’AFFIDAMENTO**

L'importo totale dell'affidamento è pari ad € 60.000, oltre oneri fiscali e previdenziali, di cui:

- € 40.000,00 (quarantamila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, per il biennio 2023 - 2024
- € 20.000,00 (ventimila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, per l'eventuale anno di rinnovo 2025

#### **Art. 8. SICUREZZA**

Il presente affidamento ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l'Unione ritenga che con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal fornitore, integrerà il contratto. È comunque onere del fornitore elaborare il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

#### **Art. 9. PENALI**

In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti di cui al Cronoprogramma delle prestazioni, previe due richieste scritte senza esiti positivi, al Fornitore sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale. Il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi l'importo sopra previsto, il soggetto stipulante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Unione per

gli acconti e per il pagamento a saldo. In mancanza o se insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sull'importo della cauzione definitiva.

#### **Art. 10. STIPULA DEL CONTRATTO E DISCIPLINA APPLICABILE AL CONTRATTO**

La stipula del contratto resta subordinata:

- alla presentazione della garanzia definitiva (vedi successivo punto 13);
- al pagamento dell'Imposta di bollo sui contratti (pari a € 16,00) a favore dell'Agenzia delle entrate, da intendersi a carico del fornitore. La stipula del contratto avverrà secondo le modalità interamente telematiche del MERER esclusivamente dopo la presentazione all'Unione dei documenti sopra citati.

Tramite il sistema viene generato il contratto che, firmato digitalmente viene caricato a Sistema e inviato al fornitore aggiudicatario. Il contratto si intende perfezionato con l'invio al fornitore aggiudicatario. Non è prevista accettazione formale da parte dell'Impresa affinché il contratto possa ritenersi valido.

Il contratto è regolato:

- dai documenti allegati alla Richiesta di offerta: Lettera di invito e relativi allegati + Offerta del fornitore;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato.

#### **Art. 11. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice degli Appalti.

L'Unione dei Comuni, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Unione dei Comuni, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall'Unione dei Comuni.

#### **Art. 12. SUBAPPALTO**

I servizi oggetto del presente capitolato possono essere subappaltati, previa autorizzazione

della stazione appaltante, nei limiti di quanto indicato dall'art. 105 del Codice Appalti a cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei servizi dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi o parti di servizi che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato.

- dimostrare, in fase di autorizzazione al subappalto, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato, la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi, nonché del rispetto dei programmi.

Il subappalto perde efficacia al venir meno, per qualsiasi motivo, dell'efficacia del contratto.

### **Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA**

L'affidatario è tenuto alla costituzione di una "garanzia definitiva", con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà svincolata nei modi di legge.

Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegrazione della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del contratto.

#### **Art. 14. PAGAMENTI**

I pagamenti saranno suddivisi per ogni anno in cui è prestato il servizio come di seguito specificato

Anno 2023

- 1° acconto pari al 20% dell'importo annuo (Euro 4.000,00, oltre oneri), alla data di sottoscrizione del contratto;
- 2° saldo pari al 30% dell'importo annuo (Euro 6.000,00, oltre oneri) al 30/06/2023
- 3° saldo pari al 50% dell'importo annuo (Euro 10.000,00 oltre oneri) alla data del 31/12/2023

Anni successivi (anno 2024 + eventuale anno 2025)

- 1° saldo pari al 50% dell'importo annuo (Euro 10.000,00, oltre oneri) al 30/06
- 2° saldo pari al 50% dell'importo annuo (Euro 10.000,00 oltre oneri) alla data del 31/12;

Il pagamento delle prestazioni secondo gli acconti indicati terrà conto di eventuali rimodulazioni di erogazione dei servizi.

La liquidazione delle fatture avverrà previa verifica da parte del RUP della corretta erogazione dei servizi offerti sia in termini di qualità che di rispetto delle tempistiche pattuite.

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

#### **Art. 15. MODALITA' DI FATTURAZIONE**

Il Codice Univoco Ufficio di riferimento da utilizzare per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 3 aprile 2013, è: **UFX23M**.

#### **Art. 16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Sono a carico dell'Aggiudicatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopraccitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

#### **Art. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Aggiudicatario, a pena di nullità e incameramento della garanzia definitiva, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13 del Codice.

#### **Art. 19. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la stazione appaltante può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione può, altresì, essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'Amministrazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, la stazione appaltante dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide la stazione appaltante, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 20. SICUREZZA E RISERVATEZZA**

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti dell'Unione dei Comuni per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Unione dei Comuni ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Unione dei Comuni delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione dei Comuni attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione dei Comuni, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Unione dei Comuni.

#### **Art. 21. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI**

L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente ai servizi oggetto del presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Unione dei Comuni in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

#### **Art. 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice.

#### **Art. 23. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA**

Salva la risoluzione di cui all'articolo che precede, l'Unione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. applicazione delle penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "PENALI" del presente Capitolato e Condizioni Particolari di Contratto;
- e. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- f. cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico

dell'affidatario;

g. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta affidataria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dall'Unione dei Comuni previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Nel caso di risoluzione, l'Unione dei Comuni si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese sopportate a causa dell'inadempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita.

#### **Art. 24. RECESSO**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del Codice.

#### **Art. 25 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.**

L'Unione dei Comuni, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) Coordinato – Anni 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 31.01.2022 e successivamente integrato con deliberazione di Giunta n. 58 del 06.06.2022, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" dell'Unione dei Comuni, accessibile al seguente indirizzo: <https://unionerenolavinosaoggia.segnalazioni.net/>.

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato

nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia nei confronti dell'impresa stessa.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

#### **Art. 26. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, efficacia, adempimento, esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

#### **Art. 27. ORGANI DEL PROCEDIMENTO**

Sono organi del procedimento i seguenti soggetti:

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dr. Daniele Rumpianesi, Direttore dell'Unione, Via dei Mille 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).

E-mail: [drumpianesi@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:drumpianesi@unionerenolavinosamoggia.bo.it)

PEC: [unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it)

La Ditta appaltatrice, all'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà indicare il Responsabile tecnico tramite il quale assicura l'organizzazione e la gestione tecnica dei servizi offerti.

#### **Art. 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si rimanda all'informativa allegata alla lettera di invito